

## CAPITOLATO D'ONERI

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL TRATTO DI VALLE DEL RIO ROSATA IN COMUNE DI GENOVA**

**(CUP: B39H18000430004; MOGE: 20032)**

#### **Articolo 1. Finalità**

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo articolo 2) nonché dei documenti che l’Operatore economico (come definito ai sensi del successivo articolo 2) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 2. Definizioni**

Nell’ambito del presente incarico Capitolato d’Oneri s’intende per:

- Appalto: l’appalto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, come infra meglio dettagliato, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
- Operatore economico: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto;
- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;
- Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- Intervento: l’intervento in epigrafe;
- Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Operatore economico in fase di indagine esplorativa prodromica all’affidamento diretto, sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato l’Appalto;
- Servizi: servizi di progettazione, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;
- Stazione Appaltante: l’Amministrazione Comunale di Genova con sede legale in Via Garibaldi, 9 - 16121 Genova (di seguito “Comune”);
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

### **Articolo 3. Oggetto dell'Appalto**

**3.1** L'Appalto ha per oggetto l'affidamento, per l'importo complessivo determinato nell'Offerta, del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle "Opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Rosata in Comune di Genova", come meglio specificato nei documenti progettuali e i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.

**3.2** L'intervento, come dettagliato nel progetto preliminare generale redatto nel 2017, prevede la riprofilatura delle sezioni trasversali del rio Rosata nel tratto di valle, in corrispondenza della viabilità comunale, mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti stradali di attraversamento del rio, sottomurazione e/o innalzamento degli attuali muri d'argine, demolizione e ricostruzione (mediante ampliamento delle sezioni trasversali) della tombinatura del tratto terminale del rio, riprofilatura delle briglie esistenti per la regolarizzazione del profilo longitudinale dell'alveo e l'asportazione e lo smaltimento a discarica e/o il riutilizzo del materiale litoide di fondo alveo.

**3.3** I Servizi oggetto dell'Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute nel Progetto preliminare e nei relativi allegati che verranno forniti, su richiesta, dalla Stazione appaltante.

#### **ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**3.4** Il progetto esecutivo dovrà essere improntato alla ricerca della massima sicurezza di funzionamento delle opere idrauliche, compatibilmente con l'importanza dell'opera che si va a realizzare, senza trascurare i problemi dettati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria che dovrà essere agevolata ed ottenuta a costi molto contenuti. Di queste necessità l'Operatore economico dovrà tenere debito conto sia nelle scelte strutturali, impiantistiche ed esecutive adottate sia nella scelta dei materiali da impiegarsi per l'esecuzione delle opere. Somma attenzione dovrà essere inoltre rivolta a garantire il massimo grado di sicurezza delle lavorazioni in cantiere, oltre a garantire il minor impatto ambientale delle opere e della logistica di cantiere sul circostante tessuto urbano.

**3.5** Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione utili per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla APPALTABILITÀ dell'opera, ivi compresa la documentazione occorrente allo svolgimento della conferenza di servizi ex art. 14bis della L. 241/90 ed art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati. Il progetto esecutivo dovrà comprendere pertanto anche i seguenti documenti ai sensi degli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, salva diversa motivata

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, in conformità con quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 50/16 anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, inclusa la relazione di verifica preventiva di interesse archeologico;
- b) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- c) indagini e analisi geognostiche;
- d) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale (screening ambientale);

Per la redazione del progetto esecutivo il Progettista dovrà tenere conto dei pareri/autorizzazioni che verranno rilasciati in sede di conferenza di servizi ex art. 14bis della L. 241/90 ed art. 27 del D.Lgs. n. 50/3016.

**3.6** Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel rispetto del progetto preliminare nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo è pertanto composto, per quanto sopra, dai seguenti documenti ai sensi degli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a. relazione generale;
- b. relazioni specialistiche;
- c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e del miglioramento ambientale;
- d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e quadro di incidenza della manodopera;
- g. computo metrico estimativo e quadro economico;
- h. cronoprogramma;

- i. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- k. piano particellare di esproprio.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

#### **Articolo 4. Corrispettivo. Modalità di pagamento**

**4.1** Il corrispettivo è determinato in base all'Offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato dei Servizi pari ad € **112.910,46** oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti dei Contratti, di cui:

1. € 112.910,46 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo avverrà, secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:

- il 20% del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva a seguito dell'approvazione da parte del RUP degli elaborati progettuali, conseguente all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti richieste a norma di legge;
- l'80% del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva a seguito dell'esito positivo della verifica e della validazione degli elaborati progettuali;

**4.2** Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Operatore economico si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi compresi i sondaggi e le indagini geognostiche nonché le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

**4.3** Il corrispettivo dell'Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Operatore economico, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

**4.4** Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

### **Articolo 5. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

**5.1** L'Operatore economico assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. si darà corso alla risoluzione del Contratto.

La presente clausola si configura quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**5.2** L'Operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria Controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata Legge 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

La Stazione Appaltante verificherà che nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate Leggi n. 136/2010 e 217/2010.

### **Articolo 6. Termine per l'esecuzione dei Servizi - Penali**

**6.1** La durata complessiva della redazione della progettazione esecutiva è determinata in base all'Offerta Tempo presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato della stessa per le attività di progettazione pari a 155 giorni naturali e consecutivi, fatte salve le scadenze intermedie previste.

**6.2** Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione

e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

**6.3** Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione, prevedere, nell'incarico da conferirsi al progettista, allo scopo di:

- (i) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- (ii) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- (iii) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- (iv) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
- (v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e assicurando un continuo confronto con il professionista;

l'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale "in progress" in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.

**6.4** Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica "*in progress*" della progettazione di che trattasi. In particolare si definiscono le seguenti scadenze intermedie:

- **Entro la durata intermedia determinata in base all'Offerta Tempo presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 120 giorni naturali e consecutivi**, il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali di **livello esecutivo** come da elenco elaborati, riportato in questo documento ai paragrafi 3.5 e 3.6 ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, ai fini dell'approvazione del progetto tramite Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e s.m.i. e, ad eventuali altri pareri necessari ai fini dell'immediata

cantierabilità dell'intervento.

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originali modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.).

- **Entro la durata intermedia determinata in base all'Offerta Tempo presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 15 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione della richiesta di presentazione, in sede di Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e ss.mm.ii. e/o da eventuali altri enti coinvolti nel rilascio dei pareri necessari per l'immediata cantierabilità dell'intervento, di documentazione progettuale integrativa propedeutica alla approvazione del progetto, lo stesso dovrà consegnare al RUP tutta la suddetta documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originali modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.).
- **Entro la durata intermedia determinata in base all'Offerta Tempo presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 10 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione dell'ottenimento delle approvazioni richieste e delle eventuali prescrizioni emesse in sede di Conferenza dei Servizi ex L.241/90 e ss.mm.ii., lo stesso dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originali modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).
- Fermo restando l'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di verifica della progettazione, anche nel corso delle attività progettuali (verifica in progress), **entro la durata intermedia determinata in base all'Offerta Tempo presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 5 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica

intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

- **Entro la durata intermedia determinata in base all'Offerta Tempo presentata dall'Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 5 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che:
  - (i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;
  - (ii) che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).

**6.5** Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di emissione del Certificato di Collaudo. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

**6.6** La sospensione del termine non opera se la sospensione dei servizi dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'Operatore economico o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione delle attività in capo all'esecutore dell'Intervento.

**6.7** Troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla norma di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti.

**6.8** Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e delle singole scadenze intermedie per le consegne previste per la progettazione ed offerte in sede di gara, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata la penale nella misura massima dell'1‰.

(uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

**6.9** Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell'addebito mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Operatore economico, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Operatore economico per il risarcimento dei danni subiti.

**6.10** L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

## **Articolo 7. Responsabilità Operatore economico e obblighi**

**7.1** L' **Operatore economico** è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte.

**7.2** La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull'andamento delle attività oggetto dell'appalto e sull'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Operatore economico ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

**7.3** L'Operatore economico dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali.

**7.4** L'Operatore economico si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Operatore economico.

**7.5** L'Operatore economico si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.

**7.6** L'Operatore economico si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Operatore economico e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Operatore economico risponderà direttamente e manleverà la

Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Operatore economico, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

**7.7** L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 8. Subappalto**

**8.1** Non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione della norma dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

### **Articolo 9. Polizza assicurativa e garanzia definitiva**

**9.1** L'Operatore economico è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del Contratto per effetto dell'accettazione dell'Offerta, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale (Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori progettati di cui all'art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

**9.2** La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

**9.3** La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori di realizzazione dell'Intervento.

**9.4** La polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**9.5** La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

**9.6** Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

**9.7** La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

**9.8** Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, l'Operatore economico è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo a tali servizi; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

**9.9** La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

**9.10** Ai sensi dell'articolo 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**9.11** La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

**9.12** La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**9.13** Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere

stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

**9.14** Le riduzioni sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. Le riduzioni di cui al precedente punto, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

**9.15** In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 93 e 103 del Codice dei Contratti .

## **Articolo 10. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**10.1** E' vietata, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**10.2** E' consentita la possibilità di cedere i crediti derivanti dal contratto nei limiti previsti dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

**10.3** La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

## **Articolo 11. Recesso**

**11.1** La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, ai sensi dell'articolo 2237, co. 1, del Codice Civile e, per quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, l'Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

**11.2.** La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante email PEC, all'indirizzo indicato dall'Operatore economico in sede di Offerta

## **Articolo 12. Condizione risolutiva – Risoluzione - Nullità**

**12.1** Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, per il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- b) la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione al Committente alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- e) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto e di cui lo stesso venga a conoscenza.

**12.2.** Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

- a) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle attività;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114/2014.

**12.3** Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Operatore economico nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche

mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività.

**12.4.** Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, secondo le modalità sancite dall'art. 110 del Codice dei Contratti.

**12.5** Nel caso l'Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

### **Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti**

**13.1** L'Operatore economico dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Operatore economico risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

**13.2** Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

**13.3** Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Operatore economico, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

**13.4** Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

**13.5** L'Operatore economico dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano

preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

**13.6** L'Operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

#### **Articolo 14. Controversie**

**14.1** La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.